



REGIONE BASILICATA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2012/2013

D.P.G.R. n. 235 del 7/08/2012



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 18 della Legge n. 157 dell'11.02.1992;
VISTO l'art. 30 della Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995;
VISTO il parere dell'I.S.P.R.A. reso con nota n.0014514 del 10/04/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1075 del 07/08/2012;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2012 - 2013

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

Art. 1 Finalità

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2012 - 2013 e fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

Art. 2 Stagione venatoria

- La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 30 gennaio 2013, esclusivamente e solo da appostamento temporaneo per le specie colombaccio, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia la stagione termina il 10 febbraio 2013.
- Nelle sole giornate del 2, 5, 9 e 12 settembre 2012, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata, unicamente da appostamento temporaneo e limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, all'esterno dei boschi è consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi della seguente specie: tortora
- Nel periodo dal 16 settembre al 3 ottobre 2012, per le giornate di mercoledì, sabato e domenica, la caccia è consentita ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata.
- Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 03 ottobre 2012, per le giornate stabilite dall'art. 4 del presente calendario, limitatamente per il prelievo venatorio delle specie migratorie.
- Periodi e specie cacciabili:
 - dal 16 settembre 2012 al 28 novembre 2012: tortora, quaglia;
 - dal 16 settembre 2012 al 30 dicembre 2012: lepore comune, allodola e merlo;
 - dal 16 settembre 2012 al 20 gennaio 2013: beccaccino, frullino, pavoncella, marzaiola, moriglione, mestolone, fischione, gallinella d'acqua, porciglione, folaga, germano reale, canapiglia, codone, alzavola;
 - dal 16 settembre 2012 al 28 novembre 2012: fagiano;
 - dal 3 ottobre 2012 al 28 novembre 2012: starna;
 - dal 3 ottobre 2012 al 30 dicembre 2012: colombaccio;
 - dal 16 settembre 2012 al 30 dicembre 2012: gazza, ghiandaia, cornacchia grigia;
 - dal 3 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013: beccaccia, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio;
 - dal 2 gennaio 2013, al 10 febbraio 2013, esclusivamente da appostamento temporaneo: colombaccio, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia;
 - dal 16 settembre 2012 al 30 dicembre 2012: volpe, prelievo in forma vagante;
 - dal 1 gennaio 2013 al 31 gennaio 2013: volpe, caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita, previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente;
 - non è consentita la posta alla beccaccia, e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 3 Caccia al cinghiale

La caccia al cinghiale, solo in battuta e braccata e con l'uso esclusivo di munizioni senza piombo è consentita dal 3 ottobre al 30 dicembre 2012 e viene disciplinata con un Regolamento emanato dal Comitato Direttivo dell'A.T.C. entro il 31 agosto 2012, redatto nel pieno rispetto degli indirizzi generali approvati con D.G.R. n. 656 del 6/5/2008 (notificata in data 19/5/2008 con nota n. 97843/75AG), e concertato con la Provincia competente per territorio, quale Ente delegato alla gestione amministrativa dell'esercizio venatorio. In attuazione di specifici Piani di Controllo approvati dalle Province e sottoposti al parere dell'ISPRA e dell'Osservatorio Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, la caccia controllata di selezione può essere attuata nei periodi temporali previsti dalla L.

157 art. 18 comma 2, esclusivamente dai soggetti riportati all'art. 28 comma 2 della L.R. 2/95 e s.m.i.

Art. 4 Giornate di caccia

Le giornate di caccia consentite sono tre settimanali, e precisamente mercoledì, sabato e domenica. Fra il 3° ottobre 2012 ed il 31 ottobre 2012, esclusivamente per l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo alla fauna selvatica migratoria, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992, le giornate consentite sono tre a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì. (art. 30 comma 7 della L.R. 2/1995).

Art. 5 Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per la determinazione di tale orario si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'Aeroporto di Bari (art. 30, comma 8, della L.R. 2/1995 e s.m.i.).

Art. 6 Carniere consentito

Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile sul tesserino regionale.

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ciascun titolare di licenza, del numero massimo di capi di seguito indicati:

- Selvaggina stanziale:
 - Fagiano, starna complessivamente due capi per ciascuna giornata di caccia;
 - Lepre: un capo per ciascuna giornata di caccia e non più di dieci capi nella stagione;
 - Cinghiale: non più di cinque capi a squadra per ciascuna giornata di caccia;
- Selvaggina migratoria:

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità, scelti come segue:

 - Quaglia e tortora: complessivamente 10 capi e 50 capi annui;
 - Tordo, allodola, merlo e cesena: complessivamente 20 capi;
 - Palmipedi: complessivamente 5 capi;
 - Colombaccio: 5 capi;
 - Beccaccia: 3 capi;
 - Trampolieri: complessivamente 3 capi.

Art. 7 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

Art. 8 Uso e addestramento cani da caccia

L'uso e l'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o, comunque, colture danneggiabili.

L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal 8 agosto 2012 al 31 agosto 2012, in tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì.

È consentito l'utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio 2012 per braccate alla volpe previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente.

L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

Art. 9 Tesserino venatorio regionale

Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere l'apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza.

Fa parte integrante del tesserino copia del calendario venatorio regionale.

L'intestatario del tesserino deve:

- prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia prescelto nella propria o in altra Regione;
- annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
- al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia, annotare in modo indelebile negli spazi all'uopo destinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti.

Per il rinnovo del tesserino è obbligatoria la riconsegna, entro la fine del mese di febbraio, alla Provincia di competenza di quello relativo all'annata venatoria precedente, unitamente alle ricevute di versamento delle tasse di concessione in corso di validità.

Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Art. 10 Tassa regionale

I titolari di licenza di caccia, che effettuano l'esercizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a: Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - 85100 Potenza, indicando la causale.

Art. 11 Controllo delle specie

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della L. n. 157/1992 e dall'art. 28 della L. R. n. 2/1995, piani di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento, e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie.

Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 comma 7 della predetta L. n. 157/1992, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali, ad esclusione della specie cinghiale.

Art. 12 Specie temporaneamente protette

A causa della ridotta consistenza faunistica, la caccia è vietata per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*), coturnice (*Alectoris graeca*).

Art. 13 Attività venatoria nelle zone Z.P.S.

In tutte le zone ZPS della Regione Basilicata non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre 2012;
- esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2013, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne delle stesse;
- effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- svolgere attività di addestramento cani da caccia prima dal 1 settembre 2012 e dopo la chiusura della stagione venatoria;

- costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

Art. 14 Divieti generali

Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale.

È vietata la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1).

È sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario.

È consentito l'uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce.

È vietato l'uso di carabine con più di due colpi nel caricatore.

Art. 15 Altri divieti

È vietato altresì:

- cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- la caccia a rastrello in più di tre persone;
- l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;
- l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione, anche se non tabellati;
- cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L.n. 394/1991 e L.R. 28/1994;
- lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosivi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;
- lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;
- agli A.T.C., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Provincia competente per territorio e dalla stessa comunicato obbligatoriamente alla Regione Basilicata.
- Utilizzare munizioni di piombo per la caccia al cinghiale.

Art. 16 Disciplina della caccia lungo le coste "rotte di migrazione".

È vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. n. 157/1992).

Art. 17 Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al disposto dall'art. 45 della L.R. n. 2/1995.

Art. 18 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.

Art. 19 Norma finale

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni vigenti di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali.

Il Presidente
Vito De Filippo